

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2683-A)

Urgenza

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE BERLINGIERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati
nella seduta del 17 gennaio 1968 (V. Stampati nn. 330, 1028 e 1448)*

d'iniziativa dei deputati CAIAZZA, VALIANTE, MARTINI Maria Eletta, AMATUCCI, SGARLATA (330); COTTONE, BASSI, MONTANTI, RUFFINI, VIZZINI, LAURICELLA, PELLEGRINO, NICOSIA (1028); PENNACCHINI, CAVALLARO Francesco, CERVONE, DARIDA, EVANGELISTI, FOLCHI, GREGGI, JOZZELLI, QUINTIERI, SIMONACCI, STORTI e VILLA (1448)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 gennaio 1968*

Comunicata alla Presidenza il 17 febbraio 1968

Istituzione di nuove sedi di tribunale civile e penale
a Civitavecchia, Marsala e Prato

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge attribuito al nostro esame trae origine da tre distinte proposte presentate alla Camera dei deputati nel febbraio 1964 dagli onorevoli Cottone ed altri per l'istituzione del Tribunale a Marsala, nel giugno 1964 dagli onorevoli Pennacchini ed altri per la istituzione del tribunale di Civitavecchia, nel luglio 1963 dagli onorevoli Caiazza ed altri per la istituzione del tribunale di Prato.

Parecchi anni sono già trascorsi, nonostante l'esigenza e l'urgenza fossero ripetutamente segnalate da molti deputati e senatori, fra i quali appare giusto ricordare il senatore Angelilli per il tribunale di Civitavecchia, e il senatore Bisori per il tribunale di Prato.

Molto opportunamente la Camera dei deputati ha unito ed esaminato congiuntamente le tre proposte di legge, non soltanto per la identità dello scopo che si proponevano, ma altresì per le ragioni e motivazioni comuni alla finalità riguardata ed anche per la esigenza, di carattere generale, di esaminarle nel quadro delle situazioni della amministrazione della giustizia nelle tre sezioni interessate: Lazio, Toscana, Sicilia.

È auspicabile che il Senato non lasci terminare questa legislatura senza confermare l'approvazione già deliberata dalla Camera dei deputati. Per il tribunale di Civitavecchia merita di essere ricordato il fatto che in questa città il tribunale esisteva e fu, con scarsa considerazione degli sviluppi che già da allora si andavano verificando, soppresso nel 1925.

La soppressione diede luogo a proteste che si andarono intensificando via via che la continua crescita delle esigenze ne ripropose e reclamò il ripristino. Anche al sottoscritto relatore, che centinaia di volte in venti anni è passato per Civitavecchia, sono note le pressioni, le premure, le sollecitazioni di autorità locali e di cittadini ai parlamentari della zona ed in particolare al senatore Angelilli, tanto diligente nella causa delle necessità del suo collegio.

I dodici deputati proponenti per il ripristino del tribunale di Civitavecchia hanno

dimostrato, sia nella motivazione della proposta, sia poi nelle discussioni in Commissione e in Assemblea, che la soppressione diede luogo a carenze e inconvenienti gravi che occorre sanare. Nè io mi dilungo in citazioni o ripetizioni che reputo superflue, in quanto nulla trovo da obiettare alle ragioni che hanno indotto la Camera ad approvare la ricostituzione dell'importante ufficio giudiziario.

Il tribunale di Civitavecchia avrà giurisdizione sulla attuale circoscrizione territoriale della pretura di Civitavecchia che comprende i comuni di Allumiere, Cerveteri, Civitavecchia, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa, tutti molto lontani da Roma.

Per quanto concerne il tribunale di Prato è da ricordare che se ne chiede la istituzione già da tre legislature. Nella seconda, la proposta dell'onorevole Vedovato trovò favorevole accoglimento avanti alla 4^a Commissione della Camera, ma non giunse in porto.

Ripresentata dall'onorevole Caiazza ed altri nella terza legislatura la proposta fu approvata in Commissione e non giunse all'esame dell'Assemblea. Non è davvero molto commendevole che una esigenza riconosciuta in due legislature corra il rischio di non essere approvata neppure nella terza. Superflua appare ogni motivazione della necessità inderogabile che una città della importanza di Prato e dei comuni ad essa vicini possano contare su una più agile e meno dispendiosa amministrazione di giustizia.

Il tribunale di Prato avrà giurisdizione sulla circoscrizione territoriale dell'attuale mandamento della pretura di Prato, che comprende i comuni di Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Prato, Poggio a Caiano, Vaiano e Vernio.

Per quanto concerne l'istituendo tribunale di Marsala merita rilevare che l'intera provincia di Trapani è servita oggi da un solo tribunale che ha sede a Trapani e che ha sotto la sua giurisdizione oltre 400 mila abitanti nei 23 comuni della provincia. È facile immaginare quanto sia difficile per quel-

l'unico tribunale assolvere regolarmente e prontamente funzioni tanto varie e complesse; così come è facile immaginare il disagio e gli inconvenienti che derivano alla popolazione, agli avvocati, agli stessi magistrati.

Si parla tanto della necessità di superare la crisi della amministrazione della giustizia, di arretrati spaventosi, di malcontento diffuso; e nonostante ciò si esita troppo spesso ad apprestare i rimedi necessari. Anche il tribunale di Marsala è dunque necessario e la sua istituzione è sicuramente destinata a migliorare la situazione giudiziaria nella provincia di Trapani.

Il tribunale di Marsala avrà giurisdizione sulla circoscrizione territoriale degli attuali mandamenti delle preture di Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Partanna, Salemi, e Pantelleria che comprendono i comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Partanna, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Vita e Pantelleria.

Pare doveroso constatare che rientreranno nella competenza del nuovo tribunale parecchi comuni che il recente terremoto ha distrutto o danneggiato.

Si esprime, col dolore, la speranza che la istituzione del tribunale a Marsala, valga a facilitare la ripresa di ogni tranquilla attività delle popolazioni colpite, nel rapido riconoscimento d'ogni giustizia.

Nulla vi è da osservare sui tre articoli che costituiscono il disegno di legge in esame. Il primo stabilisce i territori di competenza dei tre tribunali. Il secondo autorizza il Governo a determinare, entro sei mesi, gli organici dei tre tribunali stessi. Il terzo attribuisce alla competenza dei nuovi tribunali affari e cause pendenti, all'inizio del funzionamento, nei tribunali di Roma, Firenze e Trapani.

Per le suesposte ragioni si confida che il Senato voglia approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

BERLIGIERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono istituite le sedi di tribunale civile e penale in Civitavecchia, in Marsala e in Prato.

Il tribunale civile e penale di Civitavecchia ha giurisdizione sulla circoscrizione territoriale dell'attuale mandamento della pretura di Civitavecchia che comprende i comuni di Allumiere, Cerveteri, Civitavecchia, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa.

Il tribunale civile e penale di Marsala ha giurisdizione sulla circoscrizione territoriale degli attuali mandamenti delle preture di Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Partanna, Salemi e Pantelleria che comprendono i comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Partanna, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Vita e Pantelleria.

Il tribunale civile e penale di Prato ha giurisdizione sulla circoscrizione territoriale dell'attuale mandamento della pretura di Prato che comprende i comuni di Calenzano,

Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Prato, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio.

Art. 2.

Il Governo è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale dei tribunali civili e penali di Civitavecchia, di Marsala e di Prato, rivedendo le piante organiche di altri uffici giudiziari, ed a stabilire la data d'inizio del funzionamento dei tribunali anzidetti.

Art. 3.

Alla data di inizio del funzionamento dei tribunali di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti avanti ai tribunali di Roma e di Trapani, nonchè avanti al tribunale di Firenze, rispettivamente appartenenti, per ragioni di territorio, ai sensi degli articoli precedenti, alla competenza dei tribunali di Civitavecchia, di Marsala e di Prato, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questi tribunali.

La disposizione non si applica alle cause civili già passate in decisione ed ai procedimenti penali nei quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento alla data sopra indicata.